



REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE FERIALE

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

DOTT. LUIGI GALASSO

PRESIDENTE REL. EST.

DOTT.SSA IDA MORETTI

GIUDICE

DOTT. LEONARDO PAPALEO

GIUDICE

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 69-1/2026 R.G.A.V.G., sulla domanda presentata da:

FRANGIOSA Antonio (C.F. FRNNTN73L29G827Z) nato a Ponte (Benevento), residente ivi, alla Via Padulo, n. 5, che agisce personalmente; gestore della crisi la Dott.ssa Giovanna CENTRELLA, Dottore Commercialista - Revisore Legale, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Avellino al n. 1143, con studio in Montemiletto alla C.da Frustelle s.n.c., iscritta all'Albo dei Gestori della crisi d'impresa tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 1520, nonché nell'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo di composizione delle Crisi da sovraindebitamento - OCC di Calvi – in provincia di Benevento e nominata dal predetto Organismo;

RICORRENTE

avente ad oggetto: apertura della liquidazione controllata

CONCLUSIONI

Come da atti di causa, che debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

FATTO E DIRITTO

1. FRANGIOSA Antonio, assumendosi debitore sovraindebitato, chiedeva la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio, allegando, accanto alla relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi, tra l'altro, la seguente documentazione:

1. l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
2. l'elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
3. dichiarazioni dei redditi e/o certificazioni uniche degli ultimi tre anni;



4. la relazione del Gestore nominato Dott.ssa Giovanna CENTRELLA;
5. l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore;
6. composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia e di residenza;
7. l'autodichiarazione del debitore;
8. l'estratto del conto corrente attivo;
9. il certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica;
10. il certificato del casellario giudiziale.
11. l'atto di precetto per il fallimento INDUSTRIALFRUT S.R.L.;
12. il preventivo dell'OCC.

Il gestore ha attestato di aver verificato la completezza ed attendibilità della menzionata documentazione (*«Sulla scorta delle indagini svolte dalla sottoscritta, nonché della disamina del contenuto della proposta di Liquidazione presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.»*): si cita, d'ora innanzi, a meno di diversa precisazione, la relazione depositata col ricorso), prodotta dalla parte ricorrente a giustificazione della domanda.

2. Non emergono atti dispositivi compiuti dal debitore nei cinque anni antecedenti alla proposizione della odierna domanda.
3. Sussiste la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, giacché il ricorrente risiede nel circondario di Benevento, e quindi il centro dei di lui interessi principali è collocato nel territorio del circondario.
4. Non risultano pendere domande di accesso alle procedure di cui alla Parte I, Tit. IV, CCII.
5. L'OCC, come consta dal testo della relazione, ha assolto all'onere di cui all'art. 269, co. 3, CCII.
6. L'OCC ha presentato l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII.
7. È allegata al ricorso, si ribadisce, la relazione, redatta dall'OCC.

La parte ricorrente, come si evince dalla documentazione depositata agli atti e come attestato dal gestore della crisi, versa in stato di sovraindebitamento, e non è soggetta alla liquidazione giudiziale, o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

In particolare, FRANGIOSA Antonio è un lavoratore subordinato, come tale esente dalla liquidazione giudiziale, ed ammesso alla liquidazione controllata.

In realtà, come chiarisce il gestore della crisi, il ricorrente è socio accomandatario della IMMOBILIARE FRANGIOSA SAS DI FRANGIOSA ANTONIO, *«che al registro delle imprese risulta inattiva e ferma»*: non emergono, tuttavia, indici di suscettibilità attuale e concreta di tale società alla liquidazione giudiziale, procedura che, altrimenti, si sarebbe potuta estendere al FRANGIOSA.

8. Quanto allo stato di sovraindebitamento, e, in particolare, alle sue cause genetiche, nella relazione del gestore è scritto che: *«il suo stato di sovraindebitamento ha origine nello stato di crisi ed insolvenza delle società di cui lo stesso era socio ed in particolare quando alcune di queste ultime vengono interessate da una crisi economica che le ha poi condotte a procedure di fallimento e/o liquidazione ordinaria e successiva cessazione (cfr allegati n. 6 scheda persona completa e n. 7 storia delle partecipazioni). Il sig. Frangiosa ha prestato garanzie personali di prima istanza agli istituti di finanziamento e da cui ne origina poi l'indebitamento*



de quo. A tali posizioni debitorie vanno ad aggiungersi i debiti verso gli Enti, in particolare verso l'Agenzia delle Entrate relativamente ad imposte e tasse non versate (irpef, tassa auto, sanzioni amministrative, cciaa), come riscontrabile dall'estratto di ruolo rilasciato dall'Ader.» (neretto presente nel testo citato).

Per quanto, poi, concerne gli elementi attivi, le risorse del ricorrente sono limitate al reddito della propria attività lavorativa ed ai seguenti componenti positivi del patrimonio:

- beni immobili: nessuno;
- beni mobili registrati: *«n. 2 veicoli intestati al debitore; per uno di essi, ovvero per l'autovettura targata BE124SH, risulta formalmente presentata, in data 18/01/2026, denuncia di perdita di possesso per furto a far data dal 12/02/2002, con conseguente esclusione della disponibilità giuridica e materiale del bene in capo al debitore. Per quanto concerne l'altro autoveicolo, dalle verifiche effettuate presso le banche dati di riferimento si rileva che lo stesso è stato immatricolato nell'anno 1998 ed acquisito dal debitore con scrittura privata del 15/12/2005 al prezzo di € 4.200,00. Sul già menzionato bene gravano atti di natura amministrativa, risultando in particolare iscritti provvedimenti di fermo amministrativo, da parte della Municipia Spa Concessionaria Regione Campania, che ne limita di fatto l'utilizzo. Per completezza di allega la visura del Pra (all. n. 15) e si rappresenta quello che potrebbe essere il valore di liquidazione ottenuto attraverso la comparazione con beni simili e riscontrati sui siti ufficiali che effettuano la vendita delle auto usate, nonché tenendo conto del prezzo di acquisto del bene e conducono ad un valore di liquidazione di circa € 2.000,00.»* (neretto presente nel testo citato).

Quanto, più in particolare, al reddito disponibile, esso corrisponde ad euro 1.540,00 mensili netti.

Il fabbisogno mensile, da detrarre da questi importi, è stato calcolato, inizialmente, dal gestore, secondo i criteri e sulla scorta delle informazioni che qui si espongono: *«la valutazione di rilevanza in riferimento alle utilità rilevanti deve essere condotta su base annua dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ovvero nella misura di € 820,00 mensili o nella diversa somma determinata dall'organo giudicante.»* (neretto presente nel testo citato).

Il gestore conduceva, in un primo momento, al fine di pervenire a quella determinazione, una riflessione persuasivamente argomentata: *«Lo stesso convive con i genitori, il padre risulta percettore di trattamento pensionistico, mentre la madre è priva di reddito. Alla luce di tale situazione, e considerato che il debitore non sostiene in via esclusiva né prevalente le spese del nucleo familiare, si è ritenuto opportuno considerare unicamente le spese personali direttamente a suo carico indicando anche la quota di partecipazione del debitore alle spese domestiche in misura proporzionata alle proprie capacità economiche.»*



In un secondo momento, tuttavia, il gestore considerava la condizione del ricorrente, in rapporto al dovere di mantenimento della figlia minore.

Tale figlia minore convive con la madre, coniuge separata di fatto del FRANGIOSA: non essendosi proceduto ad una separazione consensuale, o ad un contenzioso giudiziale, non sono stabilite delle condizioni fisse circa il contributo del padre al mantenimento della minore, ed egli provvede, nei periodi nei quali la figlia si trattiene presso di lui, a quanto occorra.

Per converso, il ricorrente non può avvantaggiarsi delle sostanze della moglie, a causa della descritta situazione.

Il gestore suggeriva, allora, quanto segue: *«la scrivente ridetermina le spese minime mensili utilizzando come parametro sempre il medesimo dell'assegno sociale come dettato dal CCII parametrato su 1,5 componenti (tenuto conto del mantenimento della figlia al 50%) che conduce a quantificare le stesse in € 1.200,00 e che ovviamente saranno oggetto di vaglio da parte dell'organo Giudicante al fine di valutare la fattibilità e congruità della proposta formulata dal debitore e poi rideterminata dalla scrivente.»* (così la relazione integrativa, presentata in data 10 Giugno 2026).

Lo stesso gestore, infine (nella seconda relazione integrativa, presentata il 30 Giugno 2026), meglio ponderate le circostanze, proponeva di tornare all'importo di euro 820,00 mensili, da destinarsi alle esigenze di mantenimento del FRANGIOSA, però con la necessaria integrazione, dovuta all'esistenza di una figlia minore, come tale titolare di un diritto al mantenimento: *«di riconoscere una ulteriore voce di spesa essenziale mensile, specificamente destinata al mantenimento diretto della figlia pari ad € 250,00 da sottrarre al reddito netto del debitore ai fini del calcolo della quota da attribuire alla procedura».*

Il ragionamento enunziato appare, per il caso concreto, condivisibile: l'art. 68, co. 3, CCII, considera idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale – che, per l'anno 2026, è pari, per tredici mensilità, ad euro 546,24 – moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare – nel caso di specie, sostanzialmente, uno e mezzo, con moltiplicatore adeguato alla fattispecie – della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 Dicembre 2013, n. 159: con tre componenti, si dovrebbe moltiplicare per 2,04, sicché appare fondato il valore di 1,5, adottato dal gestore (quale media fra il valore di uno, per un singolo componente, e quello, appena menzionato, di 2,04, per tre persone).

Tale parametro potrebbe apparire, a prima vista, restrittivo: ma deve considerarsi che la norma non identifica *sic et simpliciter* la somma, destinata alle esigenze vitali del sovraindebitato, nell'assegno sociale (sia pure con l'aumento secondo i coefficienti previsti per la presenza di un nucleo familiare, ma specifica che non si può scendere sotto quest'ultimo valore: e si tratta, poi, di regola dettata specificamente per la ristrutturazione dei debiti, procedimento caratterizzato dalla decurtazione immediata del valore dei crediti, e dall'esdebitazione altrettanto immediata, per la parte non contemplata dalla proposta.

L'art. 283 CCII, invece, nel caso dell'esdebitazione dell'incapiente, prevede, *sic et simpliciter*, un importo pari all'assegno sociale, aumentato della metà: ossia, attualmente, la somma di euro 819,36 mensili.



Nel caso della liquidazione controllata, infine, con previsione più ampia e rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, l'art. 268, co. 4, lett. 'b', consente al debitore di trattenere «quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia».

Nella specie, l'ammontare indicato dal gestore non appare eccessivo, né inverosimile, e consente di contemperare le esigenze di soddisfazione dei creditori con un mantenimento equo e decoroso del ricorrente e della figlia minore.

A disposizione dei creditori, pertanto, rimarrà una quota della retribuzione, corrispondente alla differenza tra gli introiti mensili e le spese necessarie: e, inoltre, l'ulteriore attivo patrimoniale, innanzi menzionato.

Si precisa che la tredicesima e l'eventuale quattordicesima mensilità saranno trattenute dal ricorrente nella medesima misura delle altre mensilità.

La procedura di liquidazione controllata può, effettivamente, avere ad oggetto (come il pignoramento di crediti presso terzi) anche crediti futuri, nella specie da identificarsi con i successivi ratei di reddito, nei limiti dell'eccedenza rispetto al mantenimento.

9. Le menzionate risorse debbono compararsi con il coacervo dei debiti, descritto, nella relazione dell'OCC, come segue:

La situazione debitoria del proponente indicata nel ricorso e dalla scrivente riscontrata può essere così descritta:

a) Debito verso Agenzia delle Entrate, Inps e Agenzia delle Entrate Riscossione, Comuni ed Enti pubblici come da certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 23.03.2026 (all. 10), dalla certificazione rilasciata dell'Agenzia delle Entrate di Benevento del 18.03.2026 (all. 11), e relativamente a contributi previdenziali, imposte non versate, sanzioni, interessi e aggi della riscossione, multe;

b) Debito verso gli Istituti di credito come da risultanze della Crif (all. 12), della Centrale dei rischi rilasciata dalla Banca d'Italia (all. 13), attraverso la quale si è potuto riscontrare il debito complessivo verso gli Istituti di credito per garanzie rilasciate;

c) Debiti verso il Comune di Ponte come riscontrabile dalla risposta dell'Ente alla comunicazione dell'OCC (all. n. 14);

d) Debiti verso il Fallimento Industrialfrut srl come da atto di precetto (all. n. 15).

La conclusione numerica è che «il debito residuo totale accertato è pari a € 928.819,17».

Le considerazioni del gestore sono accompagnate da una rappresentazione grafica (a sua volta corredata da ulteriori elementi di commento), come segue:



Tabella: Elenco dei creditori

Creditore	Importo	Importo totale in solido	Natura del credito
Erariali	707.002,57 €		
Erario	608.156,58 €		Privilegio Art. 2753 C.C. Art. 2778 C.C. 18° E 19° Grado
Aggi	98.845,99 €		Chirografo
Enti locali	7.915,81 €		
Comune di Ponte	734,00 €		Privilegio ex art. 2752, co. 3, c.c."
Camera di commercio	1.684,88 €		Chirografo
Regione Campania - tasse auto	5.496,93 €		Chirografo
Banche	164.538,21 €		Chirografo
Siena NPL	164.538,21 €	996.606,00	Chirografo
Altri	49.362,58 €		
Sanzioni Ispettorato del Lavoro	17.773,13 €		Chirografo
Sanzioni per emissioni assegni	11.690,82 €		Chirografo
Multe recupero Tribunale di Benevento	5.382,55 €		Chirografo
Contravvenzioni codice della strada	1.916,64 €		Chirografo
Fallimento Industrialfrut s.r.l.	12.599,44	25.198,88	Chirografo
Totale Passivo	928.819,17 €		

Relativamente al debito verso Siena Npl trae origine da garanzie rilasciate alla Consab srl in liquidazione per un complessivo importo garantito di € 206.882 in cointestazione con [REDACTED] Frangiosa Antonio e [REDACTED] e alla Immobiliare Frangiosa sas per un importo complessivo di € 789.724,00 in cointestazione con [REDACTED] [REDACTED] Frangiosa Antonio, [REDACTED] [REDACTED]

Mentre il debito verso il Fallimento Industrialfrut srl deriva da un'ingiunzione alla società Ponte Confezione snc, nonché ai soci Antonio Frangioda (debitore) e [REDACTED] [REDACTED]

Sulle ragioni dell'indebitamento, il gestore così torna nella menzionata relazione integrativa, presentata il 10 Giugno 2026:

i debiti afferibili alla sfera personale possono ricondursi al mancato pagamento delle tasse auto per € 5.496,93, alle contravvenzioni del codice della strada per € 1.916,64 e comunque per importi marginali rispetto al complessivo indebitamento e che per importi rilevanti è da afferirsi ad avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tali elementi confermano che una componente decisiva del sovraindebitamento è costituita da debiti fiscali



e sanzionatori, maturati in un arco temporale ampio, in stretta connessione con le vicende delle società di cui il debitore era socio e con l'attività lavorativa svolta.

Anche le risultanze della centrale rischi evidenziano la presenza di garanzie/cointestazioni di garanzie in favore di soggetti giuridici. Ciò conferma quanto indicato nella relazione del Gestore, secondo cui il sovraindebitamento trae origine, in misura rilevante, dalla crisi delle società di cui il debitore era socio e dalle garanzie personali di prima istanza prestate a favore degli istituti di finanziamento.

La comunicazione CRIF del 19.02.2026 attesta che non risultano presenti dati riferibili al Sig. Frangiosa nel sistema EURISC, vale a dire assenza di finanziamenti in corso o recenti richieste di credito censite.

Ciò è coerente con una situazione in cui il sovraindebitamento non deriva da un uso disinvolto del credito al consumo in epoca recente, ma da pregresse esposizioni bancarie e garanzie personali legate all'attività imprenditoriale di famiglia e da una stratificazione di debiti fiscali e sanzionatori.

10. Alla luce di tali dati, deve concludersi nel senso che sia impossibile che FRANGIOSA Antonio possa procurarsi, entro i dodici mesi (un tempo del tutto insufficiente anche alla liquidazione mediante l'esecuzione individuale), la liquidità occorrente affinché i debiti possano essere estinti (art. 2, co. 1, lett. 'a', CCII): il che lo rende sovraindebitato.

11. Ulteriore peso economico, che graverà sulla soddisfazione dei creditori, è quello delle spese prededucibili, dipendenti dall'attività medesima dell'OCC, quantificate, nella relazione dello stesso OCC, ed alla stregua del DM 202/2014, in euro 3.815,30, oltre all'IVA ed alla Cassa.

12. La rilevazione puntuale del novero dei beni e risorse, che compongono il patrimonio utile alla garanzia del credito, così come l'accertamento del passivo e la formazione del piano di riparto di quanto si sarà ricavato, costituiranno l'oggetto delle attività di cui agli artt. 272 ss. CCII.

13. Le esecuzioni individuali sono inibite, in ipotesi di liquidazione controllata, eccetto se trattasi di esecuzione immobiliare per credito fondiario: allo stato, non risulta alcun'esecuzione immobiliare.

14. Non emergono ragioni ostative alla designazione, quale liquidatore, dell'OCC (art. 270, co. 2, lett. 'b').

15. Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. 'f', CCII, l'inserimento della presente sentenza nel sito *Internet* del Ministero della Giustizia ed in quello del Tribunale di Benevento (ove già possibile): in ottemperanza dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, posti dall'art. 5, GDPR, Reg. (UE) 679/2016, e dall'art. 52, d. lgs. 196/2003, deve disporsi che le generalità di soggetti diversi dal debitore siano oscurati, prima della pubblicazione, ad opera del liquidatore, o del cancelliere.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE



1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di FRANGIOSA Antonio (C.F. FRNNTN73L29G827Z) nato a Ponte (Benevento), residente ivi, alla Via Padulo, n. 5;
2. nomina giudice delegato il Dott. Luigi GALASSO;
3. nomina liquidatore la Dott.ssa Giovanna CENTRELLA, la quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria;
4. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
6. ordina la consegna od il rilascio dei beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore, secondo le disposizioni dell'art. 216, co. 2, CCII;
7. rammenta che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
8. dispone che il liquidatore:
 - a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
 - b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito *web* del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page) e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
 - c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
 - d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione *ex art. 272, co. 2, CCII*, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
 - e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
 - f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
 - g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, *ex art. 275, co. 3, CCII*, ed a domandare la liquidazione del compenso;
 - h) terminato il riparto, chiedi la chiusura della procedura *ex art. 276 CCII*;



9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
10. dispone che, allo stato e salva successiva necessaria verifica delle condizioni da parte del liquidatore, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 1.070,00: la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori;

Si comunichi.

Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 7 Agosto 2026

IL PRESIDENTE EST.

DOTT. LUIGI GALASSO

